MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 3

Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

Versione in vigore dal 26 marzo 2020, non più in vigore dal 16 maggio 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-fronteggiare-l-emergenza-epidemiologica-da-covid-19/art-3-misure-urgenti-di-carattere-regionale-o-infraregionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it